

## Xylella Fastidiosa : obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale

Così come richiamato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DISR V Servizio Fitosanitario Centrale, con nota prot. 8097 del 17/04/2015, l'art. 8 del D.lgs 214/2005, prevede l'obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale, da parte di chiunque venga a conoscenza della comparsa di organismi nocivi regolamentati o non segnalati precedentemente nel territorio nazionale. In particolare, in merito all'emergenza determinata dal batterio Xylella fastidiosa, il comma 3 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, dispone che le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendano avviare attività d'indagine sull'organismo specificato, devono darne preventivamente comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio e devono, eventualmente, tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima che le risultanze abbiano diffusione pubblica.

Per quanto premesso, si invitano gli Enti di cui sopra, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge, al fine di prevenire la divulgazione di segnalazioni di presenza di Xylella fastidiosa non verificate e non preventivamente valutate da parte del Comitato tecnico – scientifico nazionale, di cui al Decreto Ministeriale 12 settembre 2014.

Il Dirigente del Servizio 5  
Vito Sinatra

Il Dirigente Generale  
Rosaria Barresi